



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA

Via Nicola Delli Carri, 15 – mail info@flpscuolafoggia.it- tel 0881375150





FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

**MOBILITA' 2022/2023:
COME CAMBIANO I VINCOLI DI
PERMANENZA NELLA SCUOLA**



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

PARLIAMO DI VINCOLI DI PERMANENZA Il vincolo per i docenti neoimmessi in ruolo è introdotto dalla legge 159/2019 pubblicata su GU del 28.12.2019.

*Il comma 17 octies dell'art.1 della citata Legge modifica il comma 3 dell'art. 399 del T.U., il D.Lvo 297 del 16.4.1994 e prevede che, **a decorrere dall'a.s 2020/21**, i docenti immessi in ruolo sia dalle graduatorie concorsuali regionali sia dalle GAE provinciali e quindi per il solo 21/22 anche da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi **non possano richiedere il trasferimento**, superato l'anno di formazione -prova, il passaggio di ruolo e/o di cattedra, l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria, ne' possano, ai sensi dell'art. 36 del CCNL, **trasformare il loro contratto da tempo indeterminato in contratto a tempo determinato**, accettando una supplenza di durata annuale per altro ruolo o classe di concorso.*

A NELLA SCUOLA



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

PARLIAMO DI VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA

*I neo immessi in ruolo quindi possono presentare domanda di mobilità **solo dopo 5 anni di effettivo servizio** nella scuola di titolarità ottenuta al momento dell'immissione in ruolo.*

*Sono previste deroghe solo per i beneficiari dei commi 3 e 6 dell'art.33 della legge 104/92, che possono partecipare alla mobilità (trasferimenti, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) a condizione che i suddetti benefici, di cui alla legge 104/92, **siano intervenuti dopo i bandi di concorso** o l'iscrizione nelle GAE o per l'anno scolastico 21/22 anche da GPS di prima fascia e da elenchi aggiuntivi.*

*Un'altra deroga è prevista per i docenti individuati dai Dirigenti Scolastici in **soprannumero o in esubero** nella scuola di titolarità.*



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

PARLIAMO DI VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA

*Inoltre la Legge 159/2019, al comma 17 novies dell'art.1, prevede che il vincolo per i docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 non possa essere derogabile dai **contratti collettivi nazionali**, quindi dal CCNL, né dal CCNI triennale 2022/25 relativo ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo e di cattedra, né dal CCNI 2022/25 relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie.*

*Il 14 giugno 2021 il Ministero dell'Istruzione, dopo un serrato confronto con le OO.SS. rappresentative, pubblica la **Circolare n. 18372** relativa alle **utilizzazioni** e alle **assegnazioni provvisorie** per l'a.s. 2021/22.*

In tale Circolare sono state previste, limitatamente alla mobilità annuale dei docenti vincolati neoimmessi in ruolo dal 20/21, altre due deroghe oltre quelle indicate nel comma 17 octies dell'art.1 della legge 159/2019.



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

PARLIAMO DI VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA

La prima deroga riguarda i genitori con figli minori di 3 anni, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lvo 151/2001, la seconda deroga riguarda il coniuge convivente del personale militare, ai sensi della Legge 266/99 e della Legge 86/2001.

*Il 23 luglio 2021 è pubblicata la Legge 106/2021, che converte in legge il D.L.73/2021 (denominato Sostegni bis) che all'art. 58 comma 2 lettera.f, **sostituisce il vincolo di 5 anni** dei docenti neo immessi in ruolo dal 20/21 previsto dalla Legge 159 sostituendolo **con un vincolo di 3 anni**, ma lascia invariato l'impianto dei vincoli di cui al più volte citato comma 17 octies per quanto riguarda i vincoli nella mobilità territoriale (trasferimenti e passaggi) e nella mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) nonché il divieto per tre anni di trasformare il contratto da tempo indeterminato a tempo determinato, ai sensi dell'art.36 del CCNL, introducendo altresì un **ulteriore vincolo triennale** per tutti i docenti che dall'anno scolastico 2022/2023 producono **domanda di trasferimento o di passaggio**.*



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

PARLIAMO DI VINCOLI DI PERMANENZA NELLA SCUOLA

*Infatti i docenti che per l'anno scolastico 22/23, e poi negli anni scolastici a seguire, producono domanda di trasferimento o di passaggio, sono soggetti a un vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento o per passaggio sia che essi indichino nella domanda (sez.preferenze) una **preferenza puntuale** (scuola) sia che essi indichino una preferenza sintetica (distretto, comune e provincia nel caso chiedano un trasferimento interprovinciale). Tale vincolo **non si applica ai docenti** che, individuati come **soprannumerari**, presentano domanda di trasferimento "a domanda condizionata".*

Occorre vedere il prossimo contratto sulle utilizzazioni e/o assegnazioni provvisorie se consentirà anche per il 2022/2023 di produrre domanda.

MOBILITA' 2022/2023

DESTINATARI-ART.2

- *Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25.*
- **PRIMO CHIARIMENTO:**
- *Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.*
- *Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 e alle condizioni ivi previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.*
- **Si ricorda che:** *La mobilità si svolgerà in tre possibili fasi: **la I fase** è destinata ai docenti che si trasferiscono, mantenendo la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto, all'interno del Comune di titolarità; **La II fase** è riservata ai docenti che si trasferiscono, mantenendo la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto, tra comuni diversi della stessa provincia; **La III fase** è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.*

MOBILITA' 2022/2023

- ▶ *Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, **i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità.***
- ▶ *PRECISIAMO: sono soggetti a un vincolo triennale nella scuola ottenuta per trasferimento o per passaggio ove si indichi e si ottiene una **preferenza puntuale** (scuola-trasferimento provinciale). Mentre non si è soggetto a vincolo se si ottiene trasferimento avendo indicato codice sintentico (comune-distretto)-*
- ▶ *Per i trasferimenti interprovinciali abbiamo già detto che sia che essi indichino una preferenza sintetica, distretto, comune e provincia, sia che abbiano indicato ed ottenuto codice scuola, si è soggetti al vincolo.*
- ▶ ***Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.***
- ▶ ***Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.***

MOBILITA' 2022/2023

- ▶ ***Ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera f), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con legge n. 106 del 23.7.2021, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni dopo il percorso annuale di formazione iniziale e prova, salvo in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.***
- ▶ ***Pertanto, il personale docente di cui all'articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017, immesso in ruolo antecedentemente all'anno scolastico 2020/21, ha già assolto l'obbligo di permanenza presso l'istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato, per cui per l'a.s. 2022/2023 può produrre domanda di mobilità***

MOBILITA' 2022/2023

NOVITA' CONTRATTO 2022

- ▶ Considerata l'assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d'ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.
- ▶ La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023- 24.
- ▶ Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l'anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/2021.
- ▶ Per gli assunti in ruolo dal 2022, qualora il docente, per l'a.s. 2023/2024, non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all'atto dell'assunzione in ruolo con la medesima decorrenza. Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l'attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell'assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza.
- ▶ **Attenzione, quindi, i posti assegnati all'atto dell'immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.**

MOBILITA' 2022/2023

ART. 3 - MOBILITA' TERRITORIALE

- *In applicazione dell'art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: **'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa', per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto.** La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui all'articolo 13 del nuovo CCNI*



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

***I DSGA neoassunti, al contrario di quanto previsto per i docenti neoassunti, non potranno produrre domanda di mobilità per 3 anni, nemmeno nel primo anno (articolo 34 c. 9).
Come al solito il personale ata è il parente povero.***

- **PENALIZZATI I PASSAGGI DA POSTO DI SOSTEGNO A POSTO COMUNE**
- ***Il precedente CCNI consentiva ai docenti di sostegno di chiedere il trasferimento su posto comune terminato l'obbligo quinquennale su posto di sostegno.***
- ***Il passaggio da posto di sostegno a posto comune avveniva sui posti residui dopo i trasferimenti dei docenti titolari su posto curriculare, ossia seconda fase della mobilità (punto G seconda fase).***
- ***Purtroppo, il nuovo CCNI, firmato solo dalla CISL, ha posposto il passaggio da posto di sostegno a posto comune tra le ultime operazioni della II fase (punto H ter) e solo per il 2022/23 i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune saranno disposti su tutti i posti disponibili (100%).***
- ***A decorrere, poi, dall'anno scolastico 2023/2024 l'aliquota seconderà al 75% e dall'anno scolastico 2024/2025 sarà ulteriormente ridotta al 50%.***



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA

Via Nicola Delli Carri, 15 – mail info@flpscuolafoggia.it- tel 0881375150

